



Università  
per Stranieri  
di Perugia

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO**

Legge 341 del 19 novembre 1990  
D.M. 270 del 22 ottobre 2004 modificato e integrato dal D.M. 96 del 6 giugno 2023  
Legge 240 del 30 dicembre 2010  
Legge 33 del 12 aprile 2022 e D.M. 930 del 29 luglio 2022

*Emanato con D.R. n. 44 del 04/02/2026*

## Sommario

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>TITOLO I - NORME GENERALI</b>                                                                                                          | 4  |
| <i>Art. 1 – Definizioni</i>                                                                                                               | 4  |
| <i>Art. 2 - Finalità</i>                                                                                                                  | 5  |
| <i>Art. 3 - Autonomia didattica</i>                                                                                                       | 5  |
| <i>Art. 4 – Autovalutazione, valutazione e accreditamento (A.V.A.)</i>                                                                    | 5  |
| <b>TITOLO II - STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA</b>                                                                                | 6  |
| <i>Art. 5 - Strutture didattiche</i>                                                                                                      | 6  |
| <i>Art. 6 - Dipartimenti</i>                                                                                                              | 6  |
| <i>Art. 7 - Consigli di corso di studio</i>                                                                                               | 6  |
| <i>Art. 8 - Commissioni paritetiche docenti-studenti</i>                                                                                  | 6  |
| <b>TITOLO III - CORSI E TITOLI DI STUDIO</b>                                                                                              | 7  |
| <i>Art. 9 – Titoli di studio</i>                                                                                                          | 7  |
| <i>Art. 10 - Crediti formativi universitari</i>                                                                                           | 7  |
| <i>Art. 11 - Classi di appartenenza dei corsi di laurea e laurea magistrale</i>                                                           | 8  |
| <i>Art. 12 - Corsi di laurea</i>                                                                                                          | 8  |
| <i>Art. 13 - Corsi di laurea magistrale</i>                                                                                               | 8  |
| <i>Art. 14 – Corsi di dottorato di ricerca</i>                                                                                            | 9  |
| <i>Art. 15 – Corsi di specializzazione</i>                                                                                                | 9  |
| <b>TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO</b>                                             | 9  |
| <i>Art. 16 - Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio</i>                                                  | 9  |
| <i>Art. 17 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio</i>                                                                                | 10 |
| <i>Art. 18 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio</i>                                                                               | 10 |
| <i>Art. 19 - Attività formative dei corsi di laurea e laurea magistrale</i>                                                               | 11 |
| <i>Art. 20 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale</i>                                                            | 11 |
| <i>Art. 21 - Programmazione e coordinamento della didattica nei corsi di laurea e laurea magistrale</i>                                   | 12 |
| <i>Art. 22 - Manifesto degli studi</i>                                                                                                    | 13 |
| <i>Art. 23 - Calendario didattico</i>                                                                                                     | 14 |
| <i>Art. 24 – Credenziali di accesso all'area riservata dello studente</i>                                                                 | 14 |
| <i>Art. 25 - Esami e verifiche del profitto</i>                                                                                           | 14 |
| <i>Art. 26 - Riconoscimento di crediti formativi universitari e di crediti formativi</i>                                                  | 15 |
| <i>Art. 27 – Riconoscimento titoli esteri (equipollenza)</i>                                                                              | 16 |
| <i>Art. 28 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio all'estero</i>                                                | 16 |
| <i>Art. 29- Orientamento e tutorato</i>                                                                                                   | 16 |
| <i>Art. 30 – Stage e tirocini</i>                                                                                                         | 17 |
| <i>Art. 31 - Studenti con disabilità e con DSA</i>                                                                                        | 17 |
| <i>Art. 32 - Studenti lavoratori e studenti impegnati a tempo parziale</i>                                                                | 17 |
| <i>Art. 33 - Prove finali e conseguimento dei titoli di laurea e di laurea magistrale</i>                                                 | 17 |
| <i>Art. 34 – Diploma supplement</i>                                                                                                       | 18 |
| <i>Art. 35 - Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla qualità della didattica e dei servizi</i>                                     | 18 |
| <i>Art. 36 - Ammissione a singoli insegnamenti</i>                                                                                        | 18 |
| <b>TITOLO V – ALTRI TITOLI E CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA</b>                                                                          | 19 |
| <i>Art. 37 – Corsi di master, perfezionamento e alta formazione</i>                                                                       | 19 |
| <i>Art. 38 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi</i>                                                                   | 19 |
| <i>Art. 39 - Corsi di lingua e cultura italiana, corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di italiano L2/LS, corsi speciali</i> | 19 |
| <i>Art. 40 - Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) e Certificazione</i>                                            |    |

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>in "Didattica dell'Italiano Lingua Straniera" (DILS-PG).....</i>                                                                       | 20 |
| <b>TITOLO VI – DOCENTI E PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO .....</b>                                                                     | 20 |
| <i>Art. 41 – Doveri didattici dei docenti.....</i>                                                                                        | 20 |
| <i>Art. 42 – Professori e ricercatori universitari di ruolo presso altre Università e docenti<br/>a contratto.....</i>                    | 21 |
| <i>Art. 43- Collaboratori esperti linguistici.....</i>                                                                                    | 21 |
| <b>TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>                                                                                      | 21 |
| <i>Art 44 – Allegati relativi alle strutture didattiche e agli ordinamenti didattici dei corsi<br/>di laurea e laurea magistrale.....</i> | 21 |
| <i>Art. 45- Norme finali.....</i>                                                                                                         | 22 |

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento s'intende:

1. per "Regolamento Generale sull'Autonomia": il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
2. per "Ateneo": l'Università per Stranieri di Perugia;
3. per "Regolamenti didattici dei corsi di studio": i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del D.M. 270/2004;
4. per "corsi di studio": i corsi di laurea (I Ciclo), i corsi di laurea magistrale (II Ciclo), i dottorati di ricerca e i corsi di specializzazione (III Ciclo), oggetto di accreditamento ministeriale;
5. per "corsi di formazione finalizzata": i master universitari di primo e secondo livello, i corsi di aggiornamento, qualificazione, perfezionamento e alta formazione, i corsi di Lingua e Cultura italiana, nonché di tutte le altre attività di diffusione della conoscenza promosse dalle singole strutture dell'Ateneo;
6. per "titoli di studio": la laurea, la laurea magistrale, il Diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio oggetto di accreditamento ministeriale;
7. per "altri titoli": i master di I e di II livello, le certificazioni linguistiche e glottodidattiche, gli attestati/diplomi di conoscenza della lingua e della cultura italiana e di frequenza dei corsi di aggiornamento, qualificazione, perfezionamento, alta formazione e formazione permanente e ricorrente;
8. per "Decreti ministeriali": i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e, tra questi, quelli recanti la determinazione delle classi di appartenenza dei corsi di studio di I e II ciclo, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
9. per "Classi di appartenenza" dei corsi di laurea e laurea magistrale: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/04;
10. per "Settori scientifico-disciplinari": i raggruppamenti di discipline compresi nei Gruppi scientifico-disciplinari di cui al Decreto ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024;
11. per "ambito disciplinare": un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
12. per "credito formativo universitario (CFU)": la misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
13. per "credito formativo": l'insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute durante un percorso formativo, al fine di ridurre il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del relativo titolo;
14. per "obiettivi formativi": l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
15. per "ordinamento didattico" di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio;
16. per "attività formativa": ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, all'elaborazione della prova finale, alle attività di studio individuale e in autoapprendimento;
17. per "curriculum": l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
18. per "Docenti": i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo determinato e

indeterminato dell'Ateneo, i professori a contratto;

19. per "Dipartimenti": le strutture dell'Ateneo responsabili delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie in aree disciplinari definite.

## **Art. 2 - Finalità**

1. Il presente regolamento didattico di Ateneo, secondo quanto previsto dalla Legge 341/1990 e dal D.M. 270/2004:
  - a) detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi;
  - b) disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti;
  - c) determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati;
  - d) detta, inoltre, i criteri di funzionamento dei corsi di studio, dei master, dei corsi di Lingua e Cultura italiana e degli altri corsi di formazione finalizzata, nonché di tutte le altre attività di diffusione della conoscenza promosse dalle singole strutture dell'Ateneo.
2. Esso disciplina, altresì, le attività e i servizi di orientamento e di supporto alla didattica.

## **Art. 3 - Autonomia didattica**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica di tutti i corsi di studio e delle altre attività di formazione finalizzata, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio, redatti in conformità con i relativi ordinamenti didattici e proposti dai Consigli di corso competenti, sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento e approvati dagli Organi centrali d'Ateneo a norma dello Statuto. I regolamenti didattici sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti, anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo, istituiti secondo le norme previste dal regolamento sull'Autonomia e dai Decreti Ministeriali, costituiscono la Parte Speciale del presente regolamento. Gli stessi sono approvati dagli Organi centrali d'Ateneo a norma dello Statuto.
4. I corsi di dottorato, di specializzazione, nonché i master e gli altri corsi della formazione finalizzata organizzano le proprie attività didattiche secondo specifici regolamenti.
5. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dal Manifesto annuale degli Studi, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale, nonché con la normativa statutaria e regolamentare di Ateneo. Il Manifesto, proposto dalla struttura competente, è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
6. Di ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
7. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organismo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, sono espressi dalle Commissioni paritetiche docenti/studenti.
8. Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto di Ateneo, è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto del Rettore.

## **Art. 4 – Autovalutazione, valutazione e accreditamento (A.V.A.)**

1. In conformità con lo Statuto di Ateneo e in coerenza con gli standard internazionali, le linee guida per l'istruzione superiore dell'Area Europea (ESG) e il sistema nazionale di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (A.V.A.) definito dal MUR e dall'ANVUR – in attuazione dell'art. 5, comma 3, della Legge 240/2010 e del D.lgs. 19/2012 – l'Ateneo ha consolidato un Sistema di Assicurazione della Qualità strutturato su procedure interne di progettazione, gestione, valutazione e autovalutazione, nell'ottica del miglioramento continuo.

2. Il Sistema definisce in modo chiaro ruoli, compiti e responsabilità degli Organi di governo e delle strutture coinvolte, ed è progettato per rispondere pienamente ai requisiti previsti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, nonché per assicurare una valutazione costante della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti.
3. È inoltre istituito il Presidio della Qualità di Ateneo, organo fondamentale per il coordinamento e il supporto all'attuazione delle politiche di qualità. La sua organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

## **TITOLO II - STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA DIDATTICA**

### ***Art. 5 - Strutture didattiche***

Le Strutture didattiche dell'Ateneo sono le seguenti:

- Dipartimenti
- Centri autonomi per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività didattico-scientifiche di formazione finalizzata

### ***Art. 6 - Dipartimenti***

Ai dipartimenti, ai sensi della vigente normativa, competono funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I compiti, nonché le modalità di costituzione degli organi del dipartimento, sono individuati nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo.

### ***Art. 7 - Consigli di corso di studio***

1. Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale il Consiglio di Dipartimento provvede, su proposta del Direttore, ad istituire il relativo Consiglio di corso di studio.
2. I Consigli di corso hanno funzione propositiva nei confronti del Consiglio di Dipartimento con riferimento:
  - a) all'istituzione e all'attivazione di corsi di studio;
  - b) all'adozione del regolamento didattico del relativo corso di studio;
  - c) al coordinamento e alla programmazione dell'attività didattica e degli insegnamenti;
  - d) al monitoraggio e riesame dei corsi di studio;
  - e) ai progetti di sperimentazione ed innovazione didattica.
3. I Consigli di corso di studio sono composti da:
  - i docenti di ruolo che svolgono attività didattica nel corso di studio;
  - un rappresentante degli studenti iscritti al corso di studio.

Alle riunioni del Consiglio di corso possono essere invitati, senza diritto di voto:

- i docenti responsabili di insegnamenti mutuati;
  - i Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera;
  - i docenti esterni a contratto o affidatari che svolgono la propria attività didattica all'interno del corso.
4. Ciascun Consiglio di corso elegge al proprio interno un Presidente tra i docenti di ruolo, che rimane in carica per un periodo di tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Il Presidente del Consiglio di corso risponde del buon andamento delle attività didattiche svolte all'interno del corso, delle attività di tutorato, dei servizi didattici integrativi, nonché dell'organizzazione delle prove di ingresso al relativo corso e delle modalità di recupero di eventuali debiti formativi da parte degli iscritti.

### ***Art. 8 - Commissioni paritetiche docenti-studenti***

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita in seno a ciascun dipartimento ai sensi dello

Statuto di Ateneo, ha funzioni di osservatorio permanente per il monitoraggio dell'offerta formativa dei corsi di laurea e di laurea magistrale, della qualità della didattica e dei servizi agli studenti.

2. Le specifiche competenze sono dettagliate in apposito regolamento.

### **TITOLO III - CORSI E TITOLI DI STUDIO**

#### ***Art. 9 – Titoli di studio***

1. In conformità al Quadro dei titoli italiani dell'Istruzione Superiore (QTI), l'Università può rilasciare i seguenti titoli di studio:
  - a) Laurea (L) - Livello 6 EQF
  - b) Laurea Magistrale (LM) - Livello 7 EQF
  - c) Dottorato di Ricerca (DR) - Livello 8 EQF
  - d) Diploma di Specializzazione (DS) - Livello 8 EQF
2. Sulla base di apposite convenzioni stipulate con altri atenei italiani e stranieri, l'Università può rilasciare titoli di studio congiunti e doppi.

#### ***Art. 10 - Crediti formativi universitari***

1. Le attività che fanno capo ai percorsi formativi dei corsi di studio, ai master di I e di II livello e ai corsi di perfezionamento e di alta formazione danno luogo all'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; è ammissibile un aumento o un decremento del numero di ore, entro il limite massimo del 20% per singole classi, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento richiesta in un anno a ciascuno studente iscritto a tempo pieno ai corsi di studio è fissata convenzionalmente in 60 crediti formativi universitari.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma. Tale frazione, comunque, non dovrebbe essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. In rapporto ai vari tipi di attività formative previste, il numero di ore di didattica istituzionale (cfr. articolo 41, comma 1, lettera a) erogata in aula può oscillare tra le 6 e le 8 ore per ogni credito. In caso di attività didattiche impartite con modalità a distanza (sincrona o asincrona) le ore di didattica erogata per ciascun CFU sono disciplinate dal regolamento del relativo corso di studio. Il carico didattico del programma di ogni attività formativa deve essere rigorosamente proporzionato al numero dei crediti formativi universitari ad essa attribuiti.
6. I crediti formativi universitari corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica della preparazione e delle competenze acquisite.
7. È possibile l'acquisizione di crediti formativi universitari presso altri atenei italiani, sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
8. È possibile riconoscere come crediti formativi universitari competenze, conoscenze e abilità acquisite mediante altre esperienze di apprendimento formale, non formale o informale (crediti formativi), purché adeguatamente documentate e congruenti con il corso di studi al quale lo studente è iscritto.
9. I crediti formativi universitari volontariamente acquisiti dallo studente per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle necessarie per conseguire il titolo di studio vengono registrati nella carriera dello studente come crediti formativi extracurricolari e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.

### ***Art. 11 - Classi di appartenenza dei corsi di laurea e laurea magistrale***

1. Le classi di laurea e laurea magistrale sono individuate da appositi decreti ministeriali, in cui sono indicati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli. I titoli conseguiti al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe, hanno identico valore legale.
2. L'Ateneo, in osservanza dell'art. 9 del D.M. 270/04 e dei successivi decreti attuativi, procede all'istituzione dei corsi di laurea e laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le rispettive classi di appartenenza.
3. Si può prevedere l'attivazione di più corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe nel rispetto della normativa vigente in materia. I corsi di laurea e laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le connesse attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea o di laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 CFU (laurea) o per almeno 30 CFU (laurea magistrale).
4. Qualora l'ordinamento didattico di un corso laurea o laurea magistrale soddisfi i requisiti di due diverse classi, è possibile istituire un corso di studio afferente ad ambedue le classi e perciò definito "interclasse". Ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio e può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno.
5. I regolamenti disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. 270/04 e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### ***Art. 12 - Corsi di laurea***

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea di durata triennale. A coloro che conseguono la laurea compete il titolo di Dottore.
2. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui il corso sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali di cui al precedente comma è finalizzata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza della normativa vigente, anche in sede comunitaria, e delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, del DM 270/04.
4. Per il conseguimento della laurea è necessaria l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di almeno una seconda lingua dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, come previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico del relativo corso di laurea.

### ***Art. 13 - Corsi di laurea magistrale***

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale, di durata biennale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete il titolo di Dottore magistrale. Tale qualifica compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.
2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti formativi universitari, come previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico del relativo corso di studio.



#### ***Art. 14 – Corsi di dottorato di ricerca***

1. Il dottorato di ricerca è conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca, di durata almeno triennale. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete il titolo accademico di Dottore di ricerca (indicato con 'Dott. Ric', ovvero 'Ph.D.').
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato alla presentazione e alla positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

#### ***Art. 15 – Corsi di specializzazione***

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine di un corso di specializzazione. A coloro che conseguono il diploma di specializzazione compete il titolo di Specialista.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

### **TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO**

#### ***Art. 16 - Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio***

1. L'Ateneo progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dalla normativa vigente, nonché in ottemperanza alle disposizioni in materia di programmazione e valutazione del sistema universitario.
3. Per istituire nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale devono essere acquisiti sia il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stila apposita relazione tecnica, sia il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario. Devono essere, altresì, consultate le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione degli obiettivi formativi e degli sbocchi professionali.
4. L'istituzione di un corso di laurea o di laurea magistrale con il relativo ordinamento didattico è deliberata, su proposta del dipartimento competente, dal Consiglio di Amministrazione con parere del Senato Accademico. Acquisita l'approvazione del Ministero, il corso viene istituito con apposito decreto del Rettore.
5. L'attivazione dei corsi di laurea o di laurea magistrale è subordinata al loro inserimento nella Banca Dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
6. La modifica o l'eventuale disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale già accreditato avvengono su impulso del relativo consiglio di corso e sono deliberate, su proposta del dipartimento competente, dal Consiglio di Amministrazione con parere del Senato Accademico.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa espresso rinvio, in quanto compatibile, alle indicazioni operative elaborate dal Presidio della Qualità di Ateneo.
8. L'istituzione, l'attivazione, la modifica e l'eventuale disattivazione dei corsi di dottorato e di specializzazione sono disciplinate nei relativi regolamenti.

### **Art. 17 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal MUR ed emanati con decreto del Rettore, che ne stabilisce la data di entrata in vigore. L'ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea e laurea magistrale e previa valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, determina in particolare:
  - a) la denominazione, individuata coerentemente con la classe di appartenenza del corso nonché con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
  - b) la classe di appartenenza, o le classi qualora si tratti di corso interclasse, e il dipartimento al quale il corso afferisce;
  - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea;
  - d) gli sbocchi occupazionali e professionali con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
  - e) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2 del DM 270/2004;
  - f) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  - g) i CFU assegnati a ciascuna tipologia di attività formative ai sensi dell'art. 10 del DM 270/2004;
  - h) il numero massimo di CFU riconoscibili secondo la normativa vigente;
  - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e i crediti formativi universitari ad essa attribuiti, specificando i casi in cui essa possa essere discussa in lingua straniera;
  - j) la lingua o le lingue in cui si tiene il corso;
  - k) le modalità di svolgimento della didattica.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea o di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. All'articolazione in curricula deve comunque corrispondere la garanzia del raggiungimento degli obiettivi formativi del corso.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40% (corsi di laurea) o il 30% (corsi di laurea magistrale non a ciclo unico) dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
4. Per i corsi di dottorato e di specializzazione, gli obiettivi formativi, i programmi di studio e le modalità di conseguimento del titolo sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di disciplina di Ateneo.

### **Art. 18 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e i rispettivi regolamenti ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed

integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

4. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Per accedere ad un corso di laurea magistrale lo studente deve inoltre:
  - a) possedere i requisiti curriculari specificati nel relativo ordinamento didattico; i requisiti curriculari possono essere espressi in termini di CFU acquisiti in determinati SSD o ambiti disciplinari;
  - b) sostenere una prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, i cui contenuti e modalità sono definiti nel regolamento didattico del corso.
6. Per essere ammessi ad un corso di dottorato o di specializzazione, occorre essere in possesso di una laurea magistrale o di altro titolo di studio italiano o estero (Livello 7 EQF) riconosciuto idoneo. Le procedure di ammissione sono disciplinate nei relativi regolamenti.

### ***Art. 19 - Attività formative dei corsi di laurea e laurea magistrale***

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono le seguenti tipologie di attività formative (TAF):
  - a) TAF A per i soli corsi di laurea: attività formative in uno o più ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
  - b) TAF B: attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
  - c) TAF C: attività formative affini o integrative in uno o più ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - d) TAF D: attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
  - e) TAF E per i soli corsi di laurea: attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea in aggiunta all'italiano;
  - f) TAF F: attività formative, anche non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;
  - g) attività formative relative a stage e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, in Italia e all'estero;
  - h) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline di base e/o in quelle caratterizzanti, garantendo la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti ed evitando la dispersione su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o di moduli.

### ***Art. 20 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale***

1. In base all'art. 12 del D.M. 270/04, il regolamento didattico di un corso di laurea o di laurea magistrale, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso, determinando in particolare:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
  - b) i requisiti di ammissione, le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di verifica e recupero;
  - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
  - d) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso;
  - e) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  - f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
  - g) le modalità di svolgimento delle attività didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto;
  - h) le caratteristiche della prova finale;
  - i) le disposizioni relative ai passaggi di corso e ai trasferimenti;
  - j) i criteri e le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari acquisiti in altro corso di studio o in altro ateneo, anche nell'ambito di carriere pregresse e concluse con il conseguimento del titolo;
  - k) i criteri e le modalità del riconoscimento in crediti formativi universitari di crediti formativi precedentemente acquisiti;
  - l) i docenti del corso, con specifica indicazione dei docenti di riferimento ai sensi dei Decreti ministeriali di accreditamento dei corsi di studio.
2. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalla competente struttura didattica, previo parere favorevole della commissione paritetica. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
  3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.  
La coerenza sarà accertata a cura del Consiglio di corso competente.
  4. Per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale il relativo regolamento didattico è pubblicato sul sito di Ateneo unitamente ai programmi dei singoli insegnamenti e delle altre attività formative.

***Art. 21 - Programmazione e coordinamento della didattica nei corsi di laurea e laurea magistrale***

1. Con riferimento ai corsi di laurea e laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, il Consiglio di Dipartimento programma annualmente le relative attività formative, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei rispettivi Consigli di corso di studio. Questi ultimi propongono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei docenti, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari.  
In particolare, la programmazione deve contenere i seguenti punti:
  - a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare a docenza esterna;
  - b) la distribuzione delle attività formative nei semestri;
  - c) per gli insegnamenti tenuti da docenti interni, la designazione del docente responsabile di ciascun insegnamento o modulo;
  - d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati;
  - e) l'indicazione dei docenti che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica;

- f) le modalità di erogazione della didattica adottate per ciascun insegnamento (in presenza e/o a distanza).
2. Il programma di ciascuna attività formativa è stabilito dal docente in maniera coerente rispetto ai crediti e agli obiettivi formativi ad essa attribuiti nel regolamento didattico del corso. Il programma è proposto dal docente responsabile o, nel caso di corsi per i quali si prevede l'articolazione in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi docenti responsabili. I programmi della attività formative sono oggetto di approvazione da parte dei Consigli di corso di studio previa verifica dei rispettivi Gruppi di assicurazione della qualità (AQ), secondo le linee-guida fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo.
  3. La copertura di insegnamenti mediante docenti non in servizio presso l'Ateneo o collaboratori esterni deve essere limitata ai casi in cui essa risulti di assoluta necessità, ed attuata con le procedure previste dalla normativa in vigore.
  4. Gli insegnamenti vengono svolti di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, in modo funzionale alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del corso.
  5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono essere sdoppiati quando la numerosità degli studenti superi la numerosità massima della classe di afferenza dei corsi, così come definita dalla normativa ministeriale.  
I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
  6. Nel rispetto dei requisiti necessari e coordinando opportunamente il calendario delle attività didattiche, per ragioni di efficienza e razionalizzazione è possibile ricorrere alla condivisione, mettendo in comune un insegnamento fra due o più corsi di studio, sotto la responsabilità del medesimo docente.
  7. Qualora in un anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile ricorrere alla mutuazione da un insegnamento attivato in un altro corso di studio, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti. Il ricorso alla mutuazione deve rivestire carattere di eccezionalità e non è comunque consentito fra corsi di studio appartenenti a cicli diversi.

## ***Art. 22 - Manifesto degli studi***

1. Entro il mese di giugno la struttura competente predispone il Manifesto annuale degli studi dei corsi di laurea e laurea magistrale relativo al successivo anno accademico. Il Manifesto, pubblicato entro il mese di luglio, è improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica e porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici.
2. Il Manifesto indica:
  - a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di laurea e laurea magistrale, ivi comprese le indicazioni circa le eventuali verifiche in ingresso;
  - b) le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264;
  - c) i piani di studio statuari dei corsi di studio con i relativi insegnamenti;
  - d) le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
  - e) le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
  - f) i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche;
  - g) i termini entro i quali presentare le proposte di piani di studio individuali;
  - h) le modalità e i termini per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale;
  - i) l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta;
  - j) gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo.
3. Il Manifesto annuale può avere formato elettronico; il formato è comunque adeguato al conseguimento della massima trasparenza e diffusione delle informazioni.
4. Modifiche al Manifesto annuale possono essere deliberate solo per giustificati motivi con le stesse procedure previste per l'approvazione.

### ***Art. 23 - Calendario didattico***

1. L'attività didattica di ogni anno accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Il Calendario didattico, approvato dal Senato Accademico, fissa l'inizio delle lezioni e l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici.
3. Ciascun anno accademico è articolato in due periodi didattici (semestri), comprendenti ciascuno un periodo di svolgimento delle lezioni, al termine del quale si svolgono le relative sessioni d'esame. Gli appelli d'esame sono distribuiti all'interno di tre sessioni nell'anno accademico.
4. I Consigli di Dipartimento possono programmare autonomamente attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno agli insegnamenti dei corsi di studio afferenti.
5. La struttura amministrativa competente organizza gli orari delle lezioni in maniera tale da garantire la razionale utilizzazione delle strutture e favorire la frequenza degli studenti, evitando la sovrapposizione tra discipline obbligatorie appartenenti allo stesso anno e semestre.
6. Le lezioni sono pubbliche, ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, alle quali possono accedere solo gli studenti regolarmente iscritti.
7. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione delle relative attività didattiche. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.
8. Il numero degli appelli ordinari, per anno accademico, è pari a 6 e la loro distribuzione è organizzata all'interno delle sessioni d'esame. Per ogni singola sessione deve essere garantito almeno un appello, e comunque un appello per ogni mese della sessione. L'intervallo tra due appelli successivi relativi alla medesima attività didattica non può essere inferiore a 15 giorni.
9. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno solare successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.
10. Le prove finali dei corsi di laurea e laurea magistrale si svolgono nell'arco di 4 sessioni: estiva, autunnale, invernale e primaverile. La calendarizzazione è stabilita dal Senato Accademico contestualmente all'approvazione del calendario didattico.
11. Lo studente che intenda laurearsi in una sessione non potrà sostenere esami nei 20 giorni precedenti la seduta già fissata per la prova finale.
12. I corsi di studio diversi dai corsi di laurea e laurea magistrale seguono specifici calendari stabiliti dalle strutture cui i corsi fanno riferimento e nel rispetto delle esigenze di coerenza ed efficacia didattica e organizzativa dell'offerta formativa.

### ***Art. 24 – Credenziali di accesso all'area riservata dello studente***

Agli studenti che si iscrivono ai corsi di studio vengono rilasciate le credenziali di accesso alla propria area riservata sulla piattaforma informatica di gestione delle carriere studentesche. Attraverso la propria area riservata lo studente può accedere ai servizi di Segreteria.

### ***Art. 25 - Esami e verifiche del profitto***

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono per ciascuna attività didattica le modalità di verifica dei risultati di apprendimento. Tali prove potranno consistere in prove orali o scritte, prove pratiche, elaborati, altro.
2. Le prove di verifica previste a conclusione degli insegnamenti (esami) ricevono valutazioni in trentesimi. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami.
3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi (18/30). La Commissione può, all'unanimità, assegnare al candidato il massimo dei voti con lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

4. Il voto d'esame può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica intermedie sostenute durante lo svolgimento dell'insegnamento.
5. Nel caso di insegnamenti composti da più moduli, i docenti responsabili partecipano collegialmente all'esame e alla valutazione complessiva del profitto dello studente.
6. Le prove di verifica previste a conclusione di tipologie di attività formative diverse dagli insegnamenti ricevono valutazioni di idoneità.
7. Per essere ammesso a sostenere le prove di verifica del profitto, lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il pagamento dei contributi universitari; inoltre, deve essersi iscritto all'appello mediante la propria area riservata.
8. Allo studente è consentito ritirarsi dall'esame fino al momento antecedente la verbalizzazione della votazione finale.
9. Non è consentita la ripetizione di una prova di verifica già sostenuta con esito positivo.
10. Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri e sono presiedute dal docente responsabile dell'attività didattica. Gli ulteriori membri, indicati dal presidente all'atto della comunicazione annuale degli appelli d'esame, possono essere docenti o cultori della materia appartenenti al medesimo ambito disciplinare o ad un ambito affine a quello cui l'attività didattica fa riferimento. In caso di assenza del titolare dell'insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal Direttore del dipartimento ad altro docente.  
La ripartizione del lavoro della Commissione in sottocommissioni, formate da almeno due membri, si svolge per iniziativa del Presidente della Commissione e sotto la sua responsabilità.
11. Le prove orali di verifica del profitto sono pubbliche.
12. In caso di prove orali, il Presidente della Commissione di valutazione ha l'obbligo di compilare il verbale elettronico entro cinque giorni dalla conclusione dell'appello.  
Qualora le valutazioni si riferiscano a prove scritte, gli studenti hanno il diritto di prendere visione delle correzioni prima della verbalizzazione degli esiti; la verbalizzazione deve comunque avvenire almeno una settimana prima della data dell'appello successivo.
13. Il Presidente della Commissione di valutazione è tenuto a conservare le prove scritte almeno per i sei mesi successivi alla data dell'esame.
14. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per giustificati motivi dovranno essere autorizzate dal Direttore del dipartimento competente. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
15. Lo studente di norma non può sostenere prove di verifica del profitto relative ad attività didattiche impartite in anni successivi a quello del proprio anno di iscrizione. Eventuali richieste di deroga saranno valutate dal rispettivo Consiglio di corso e eventualmente sottoposte all'approvazione del Consiglio del Dipartimento competente.

## ***Art. 26 - Riconoscimento di crediti formativi universitari e di crediti formativi***

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera, altresì, sul riconoscimento della carriera di studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana o straniera, e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi universitari considerati riconoscibili

in relazione al corso di studio prescelto.

4. Il Consiglio di Dipartimento delibera sul riconoscimento dei crediti in tutti gli altri casi non contemplati nei precedenti commi, ivi inclusi eventuali crediti acquisiti nel corso di master universitari.
5. Ai sensi della normativa vigente e al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione organizzate congiuntamente fra più atenei, italiani e stranieri, l'Università stipula convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.
6. Possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari, secondo criteri precedentemente individuati, le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'università.
7. Il numero dei crediti formativi universitari riconoscibili è stabilito dalla normativa vigente; il riconoscimento deve essere effettuato sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

#### ***Art. 27 – Riconoscimento titoli esteri (equipollenza)***

1. Coloro i quali abbiano ottenuto presso università o istituti superiori esteri un titolo di primo, secondo o terzo livello possono richiederne il riconoscimento.
2. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale previa indicazione dei crediti da acquisire.
3. Il riconoscimento del titolo (equipollenza) è disposto dal Rettore con apposito decreto, previ parere del Consiglio di Dipartimento competente e deliberazione del Senato Accademico.

#### ***Art. 28 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio all'estero***

1. L'Università promuove azioni volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei propri corsi di studio sulla base di rapporti convenzionali di scambio.
2. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, deve contenere attività formative coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi di appartenenza e il numero di CFU acquisibili deve essere congruo rispetto alla durata del periodo di mobilità.
3. Disposizioni di dettaglio relative alle procedure per la mobilità e per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero sono stabilite in apposito regolamento e nelle linee guida per il riconoscimento dei Crediti formativi universitari.

#### ***Art. 29- Orientamento e tutorato***

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, promuove l'informazione sulla tipologia e sul funzionamento delle proprie attività formative.
2. Le attività di orientamento hanno carattere informativo e formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere una scelta responsabile, al fine di agevolare il buon andamento della carriera negli studi. L'attività di orientamento è garantita a partire dalla fase di accoglienza dello studente che intende immatricolarsi e fino al termine degli studi universitari.
3. Per gli scopi di cui al precedente comma e per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso la propria sede, l'Ateneo istituisce un servizio dedicato. Il servizio, d'intesa con i dipartimenti:
  - coordina le attività di orientamento rivolte agli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore, anche sulla base di apposite convenzioni;
  - promuove ogni azione ritenuta efficace per il regolare svolgimento degli studi degli studenti iscritti presso l'Ateneo;
  - organizza, anche in collaborazione con ordini professionali ed enti pubblici e privati, incontri, tirocini e ogni altra iniziativa che agevoli l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
4. Le attività di orientamento riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli



studenti promossi dall' Ateneo.

### ***Art. 30 – Stage e tirocini***

Al fine di completare il percorso formativo universitario, l'Università offre l'opportunità agli studenti e ai neolaureati di effettuare stage e tirocini presso Aziende ed Enti convenzionati. A tale scopo la struttura a ciò delegata fornisce preliminarmente agli iscritti ed ai laureandi informazioni utili ad affrontare con successo il mercato del lavoro, coordina e gestisce i rapporti con gli Enti e le Imprese.

### ***Art. 31 - Studenti con disabilità e con DSA***

1. L'Ateneo, nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, è impegnato a tutelare i diritti e a promuovere l'affermazione delle potenzialità di tutti gli studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES), durante tutte le fasi del percorso universitario, favorendone un'efficace inclusione.
2. L'Ateneo promuove azioni di orientamento, accompagnamento e supporto didattico-pedagogico, adeguate alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e DSA, previa presentazione di valida certificazione, nel rispetto dei contenuti e degli obiettivi formativi previsti per la generalità degli studenti.
3. In relazione alle verifiche di profitto, i docenti concordano, su richiesta motivata e tramite l'Ufficio competente, modalità personalizzate di svolgimento delle prove, inclusi strumenti compensativi e misure dispensative.
4. I servizi e gli ausili offerti dall'Ateneo e le relative modalità di accesso sono disciplinati da apposito regolamento.

### ***Art. 32 - Studenti lavoratori e studenti impegnati a tempo parziale***

1. Possono essere immatricolati o iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale come studenti lavoratori coloro che, avendo presentato adeguata documentazione, dimostrino di non poter frequentare con continuità le attività formative.
2. Possono essere immatricolati o iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale come studenti a tempo parziale coloro che richiedano di ripartire in due anni il numero di CFU previsti per un anno accademico, senza cadere nella condizione di fuori corso.
3. I Consigli di Dipartimento possono autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti lavoratori e per gli studenti a tempo parziale, consentendo loro di rispettare gli obblighi fissati per il conseguimento del titolo di studio.
4. Eventuali ulteriori disposizioni amministrative e didattiche attinenti la categoria di studenti individuata dal presente articolo, sono disciplinate da apposito regolamento.

### ***Art. 33 - Prove finali e conseguimento dei titoli di laurea e di laurea magistrale***

1. Per conseguire la laurea o la laurea magistrale è necessario superare la prova finale dei relativi corsi di studio. I requisiti per l'ammissione all'esame di laurea o di laurea magistrale sono stabiliti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Nei corsi di laurea, la prova finale prevede la realizzazione di un elaborato sotto la guida di un docente del corso di studio. Nei corsi di laurea magistrale sono richieste la predisposizione e la discussione di una tesi con caratteristiche di originalità, redatta sotto la guida di un relatore. Gli elaborati e le tesi per la prova finale possono essere redatti anche in forma multimediale e in lingua diversa dall'italiano, nel qual caso dovranno essere accompagnati da un'ampia sintesi in lingua italiana.
3. Per la nomina e la composizione delle Commissioni per la valutazione delle prove finali dei corsi di laurea e laurea magistrale si rinvia all'apposito regolamento per le tesi di laurea e laurea magistrale.
4. Nella valutazione del candidato i membri della Commissione devono tenere conto, oltre che del

giudizio sulla prova finale, anche del curriculum degli studi, secondo criteri generali contenuti nel regolamento didattico del corso di studio e nell'apposito regolamento tesi.

5. La votazione è definita collegialmente dai membri della Commissione in centodecimi. La prova finale per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale è superata se la votazione finale non è inferiore a sessantasei centodecimi (66/110). La Commissione, all'unanimità, può concedere la lode secondo criteri individuati nel regolamento per le tesi di laurea e di laurea magistrale.
6. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico ed è pubblico l'atto della proclamazione del risultato.

#### ***Art. 34 – Diploma supplement***

L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato bilingue italiano-inglese nel quale, secondo un formato adottato dai paesi europei, figurano le informazioni relative al piano di studi seguito dallo studente per conseguire il titolo.

#### ***Art. 35 - Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla qualità della didattica e dei servizi***

1. Nell'ambito del proprio sistema di autovalutazione, l'Ateneo realizza con regolarità attività di rilevazione dell'opinione degli studenti in merito alla qualità della didattica e dei principali servizi di supporto allo studio.
2. Le rilevazioni sono coordinate e gestite da strutture dell'Amministrazione, che garantisce l'anonimato delle risposte, la tutela dei dati personali e l'accessibilità degli strumenti di compilazione da parte di tutti gli studenti coinvolti.
3. I risultati delle rilevazioni costituiscono uno strumento fondamentale per il monitoraggio e il miglioramento continuo dell'offerta formativa e dei servizi. Tali risultati sono analizzati, nell'ambito delle rispettive competenze, dai corsi di studio, dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e dal Nucleo di Valutazione.
4. L'Ateneo si impegna a dare adeguata diffusione agli esiti delle rilevazioni, promuovendo la partecipazione consapevole degli studenti e favorendo il dialogo tra tutte le componenti accademiche ai fini del miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario.

#### ***Art. 36 - Ammissione a singoli insegnamenti***

1. Studenti iscritti presso Università estere possono seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
2. Persone non iscritte a corsi di studio universitari ma interessate a un aggiornamento culturale o ad integrare le proprie competenze professionali, possono iscriversi a singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.
3. Usufruiscono della medesima possibilità i laureati che, per l'ammissione ad altri corsi di studio o a concorsi pubblici, abbiano necessità di frequentare insegnamenti e superare esami di profitto in discipline non presenti nei piani di studi seguiti.
4. La misura del contributo da versare per l'ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dagli Organi accademici e resa nota nel Manifesto degli Studi, che fissa altresì il numero massimo di insegnamenti ai quali gli interessati sono annualmente ammissibili.

## **TITOLO V – ALTRI TITOLI E CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA**

### ***Art. 37 – Corsi di master, perfezionamento e alta formazione***

1. L'Università può attivare corsi di master, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento delle Lauree e Lauree Magistrali.
2. Le attività didattiche impartite nei corsi di cui al comma precedente prevedono il conseguimento di crediti formativi universitari (CFU). In caso di attività didattiche impartite con modalità a distanza (sincrona o asincrona) le ore di didattica istituzionale (cfr. articolo 41, comma 1, lettera a) erogata per ciascun CFU sono disciplinate dal regolamento del corso.
3. Per il conseguimento di un master universitario è necessaria l'acquisizione di almeno 60 CFU. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, pari a un anno. Al termine del corso l'Ateneo rilascia il titolo di Master universitario di primo e di secondo livello. I master universitari sono disciplinati da apposito regolamento.
4. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, può attivare corsi di perfezionamento e corsi di alta formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito regolamento.
5. L'istituzione dei corsi di cui ai precedenti commi è proposta dai dipartimenti o dai centri autonomi ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

### ***Art. 38 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi***

1. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi, l'Università può prevedere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, varie tipologie di corsi, destinati all'educazione lungo tutto l'arco della vita.
2. In particolare, l'Università può organizzare:
  - a) corsi di alta cultura;
  - b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
  - c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
  - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici per qualifiche che richiedano il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  - e) corsi di formazione e di aggiornamento del proprio personale;
  - f) corsi di orientamento allo studio universitario per studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado.
3. Le attività didattiche impartite nei corsi di cui al comma precedente prevedono il conseguimento di crediti formativi.
4. L'istituzione dei corsi è proposta dai dipartimenti o dai centri autonomi ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

### ***Art. 39 - Corsi di lingua e cultura italiana, corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di italiano L2/LS, corsi speciali***

1. Il dipartimento competente organizza le seguenti tipologie di corsi:
  - a. corsi di Lingua e cultura italiana, articolati sul modello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER);
  - b. corsi di formazione e aggiornamento riservati a insegnanti di italiano lingua seconda o lingua straniera;
  - c. corsi speciali, organizzati su richiesta di istituzioni pubbliche o private, italiane o estere, preposte all'insegnamento della lingua e della cultura italiana. Tali corsi, che possono tenersi sia in sede che all'estero, sono finalizzati a soddisfare specifiche esigenze di formazione, aggiornamento e approfondimento linguistico, didattico e culturale di gruppi di studenti o di docenti.
2. A conclusione dei corsi indicati viene rilasciato un attestato di frequenza o - previo superamento di una prova di esame - un attestato di profitto con la votazione ottenuta e i crediti formativi acquisiti. Per i corsi di cui alla lettera a) l'Università rilascia, previo superamento delle rispettive

prove finali, ove previste, diplomi che attestano il livello di competenza raggiunto e la quantificazione in crediti formativi secondo il sistema europeo ECTS.

3. I corsi sono disciplinati da appositi regolamenti.

**Art. 40 - Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) e Certificazione in "Didattica dell'Italiano Lingua Straniera" (DILS-PG)**

1. Il Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) è responsabile della progettazione, dell'elaborazione, della somministrazione e della valutazione delle prove di esame finalizzate al rilascio di Certificati di Lingua Italiana (CELI), distinti per tipologia d'utenza.
2. I certificati sono strettamente collegati in termini di capacità di saper fare e di approccio teorico-metodologico al Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa.
3. I certificati vengono sottoposti a uno specifico sistema di controllo della qualità elaborato dall'Associazione Europea di Esperti di Testing Linguistico (ALTE) e sono riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
4. Il CVCL è, inoltre, responsabile della progettazione, dell'elaborazione, della somministrazione e della valutazione delle prove di esame finalizzate al rilascio della certificazione in "Didattica dell'Italiano Lingua Straniera" DILS-PG di I e di II livello, titolo che attesta le conoscenze e le competenze glottodidattiche di un insegnante di italiano L2, spendibile sia in Italia che all'estero. La certificazione DILS-PG di II livello è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tra i titoli specifici per l'affidamento dei compiti connessi all'insegnamento dell'italiano come L2 (DM 92/2016) e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fra i titoli valutabili nei concorsi per docenti da destinare all'estero.
5. Il CVCL organizza altresì attività di formazione per esaminatori CELI e corsi di preparazione agli esami DILS-PG.

**TITOLO VI – DOCENTI E PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO**

**Art. 41 – Doveri didattici dei docenti**

1. Le attività didattiche di cui i docenti sono titolari si articolano nelle seguenti tipologie:
  - a. didattica istituzionale: comprende gli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione e master, comprensivi di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, e ogni altra attività formativa coerente con i CFU assegnati. Le attività possono essere erogate anche in lingua straniera, ove previsto dagli ordinamenti didattici;
  - b. didattica integrativa: include attività di supporto e ampliamento della didattica istituzionale, quali seminari, tutorato, assistenza in laboratorio, attività di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), nonché progettazione e sperimentazione di contenuti didattici innovativi;
  - c. servizi agli studenti: comprendono attività di ricevimento, tutoraggio individuale e di gruppo, preparazione degli esami, supervisione tesi, partecipazione a commissioni, orientamento in ingresso e in itinere, valutazione iniziale delle competenze, supervisione di tirocini formativi, nonché supporto alla mobilità internazionale.
2. Ciascun docente è tenuto ad assicurare annualmente un impegno complessivo in attività didattiche, integrative e di servizio agli studenti, secondo il regime di appartenenza:
  - a. professori di ruolo (I e II fascia): almeno 350 ore (tempo pieno) o 250 ore (tempo definito), con un minimo di 120 ore o 80 ore rispettivamente dedicate alla didattica istituzionale;
  - b. ricercatori a tempo indeterminato: fino a 350 ore (tempo pieno) o 200 ore (tempo definito), di cui almeno 60 o 40 ore rispettivamente destinate alla didattica integrativa;
  - c. ricercatori a tempo determinato: fino a 350 ore (tempo pieno) o 200 ore (tempo definito), comprensive di insegnamento istituzionale per un monte ore minimo stabilito in base alla categoria contrattuale.
3. L'assegnazione delle attività didattiche è deliberata dai Consigli di Dipartimento, in coerenza con la qualificazione scientifica e il settore scientifico-disciplinare del docente.

4. I docenti sono tenuti a pubblicare, nei tempi previsti dalle disposizioni di Ateneo, i contenuti dei corsi, i materiali didattici e le modalità di verifica dell'apprendimento. Rientra tra gli obblighi dei docenti anche la pubblicazione e l'aggiornamento periodico del proprio curriculum vitae sul sito istituzionale.
5. I docenti devono svolgere personalmente le attività didattiche loro assegnate e devono garantire continuità e regolarità per l'intero anno accademico. In caso di impedimento, il docente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Direttore del dipartimento competente che provvederà alla sostituzione nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità dell'attività didattica e lo svolgimento degli esami.
6. I docenti sono tenuti a certificare lo svolgimento dei compiti didattici compilando l'apposito registro in formato digitale. Il registro deve essere validato dal Direttore di Dipartimento al termine di ciascun anno accademico e conservato agli atti del dipartimento.

***Art. 42 – Professori e ricercatori universitari di ruolo presso altre Università e docenti a contratto***

1. L'attribuzione di incarichi didattici a professori e ricercatori di ruolo presso altri atenei, nonché a soggetti esterni tramite contratto di diritto privato, è disciplinata nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e funzionalità alla programmazione didattica complessiva dell'Ateneo.
2. I docenti di ruolo in servizio presso altri atenei possono essere incaricati di attività didattiche, previa acquisizione del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
3. I docenti a contratto sono selezionati attraverso procedure comparative pubbliche, secondo criteri di merito scientifico-didattico e in coerenza con le esigenze formative dei corsi di studio, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente.
4. I docenti esterni sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività didattiche in conformità agli standard qualitativi e organizzativi previsti dall'Ateneo, partecipando altresì agli esami e ad ogni altra attività correlata all'insegnamento loro affidato.

***Art. 43- Collaboratori esperti linguistici***

1. Al fine di integrare l'offerta formativa curriculare ed extracurriculare, l'Ateneo si avvale dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL).
2. I Collaboratori Esperti Linguistici di madrelingua straniera concorrono alle attività integrative relative agli insegnamenti di Lingua straniera, con attività formative di carattere esercitativo e laboratoriale, sotto la responsabilità didattico-scientifica dei rispettivi docenti e con il coordinamento del dipartimento di afferenza.
3. I Collaboratori Esperti Linguistici di madrelingua italiana svolgono attività prevalente all'interno dei corsi di lingua e cultura italiana, sotto la responsabilità didattico-scientifica di un docente referente dei corsi incaricato dal dipartimento di afferenza.
4. I Collaboratori Esperti Linguistici di madrelingua italiana possono essere assegnati al CVCL per le attività di certificazione.
5. I Collaboratori Esperti Linguistici di madrelingua italiana e straniera possono collaborare alle attività didattiche previste in altri segmenti dell'offerta formativa dell'Ateneo.

**TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

***Art 44 – Allegati relativi alle strutture didattiche e agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale***

Il presente regolamento è costituito da:

- a. Una Parte generale contenente gli articoli dedicati agli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica, comuni ai vari corsi di studio attivati.
- b. Una Parte speciale contenente a sua volta:

- l'elenco delle strutture didattiche e dipartimentali cui afferiscono i corsi di studio. Tale elenco è pubblicato in allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. L'eventuale modifica di tale elenco può essere disposta direttamente con decreto del Rettore, a seguito di approvazione da parte degli Organi competenti e inserimento in apposita banca dati ministeriale.
- l'elenco degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale istituiti ed attivati presso l'Ateneo. Tale elenco è pubblicato in allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. L'elenco è periodicamente rivisto anche in considerazione della efficacia e della efficienza dei singoli corsi e delle modifiche eventualmente intervenute nei relativi ordinamenti didattici.

#### ***Art. 45- Norme finali***

1. Espletate le procedure richieste, ai sensi dello Statuto d'Ateneo, il presente regolamento e le successive modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.
2. Il regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti, trasformati, attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/04 e delle successive modificazioni e integrazioni.
3. Agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico, è garantita la possibilità di concludere i corsi di studio dei previgenti ordinamenti didattici e il rilascio dei relativi titoli. L'Ateneo favorisce, altresì, il passaggio ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
4. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici di Ateneo.
5. Delle disposizioni contenute nel presente regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio, in quanto compatibile, allo Statuto, agli specifici regolamenti dell'Ateneo, alle deliberazioni degli Organi dell'Ateneo, per quanto di loro competenza, nonché ad ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

### **Parte speciale – Art. 44:**

Elenco delle **Strutture didattiche e dipartimentali** cui afferiscono i corsi di studio:

- Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo (LiLAIM)
- Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali (SUSI)

Elenco degli **Ordinamenti didattici** dei Corsi di laurea e laurea magistrale istituiti ed attivati presso l'Ateneo.